

# CONVENZIONE DI VIENNA 11 APRILE 1980

SUI CONTRATTI

DI VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI

Traduzione italiana a cura di Raffaella Buranello e Carlo Mosca

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE  
SUI CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI

*Gli Stati Parti della presente Convenzione,*

*Tenendo presenti* gli obiettivi generali contenuti nelle risoluzioni adottate dalla sesta sessione straordinaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite relative all'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale,

*Considerando* che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base dell'uguaglianza e del reciproco vantaggio è un elemento importante per la promozione di relazioni amichevoli tra gli Stati,

*Ritenendo* che l'adozione di norme uniformi che regolino i contratti di vendita internazionale di merci e che tengano conto dei diversi sistemi sociali economici e giuridici possa contribuire alla rimozione degli ostacoli giuridici negli scambi internazionali e promuovere lo sviluppo del commercio internazionale,

*Hanno convenuto* quanto segue:

PARTE I. AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I. AMBITO DI APPLICAZIONE

*Articolo 1*

(1) La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita di merci tra parti aventi le loro sedi d'affari in Stati diversi:

(a) quando tali Stati sono Stati contraenti; o

(b) quando le norme del diritto internazionale privato portano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.

(2) Non si deve tener conto del fatto che le parti abbiano le loro sedi d'affari in Stati diversi quando ciò non risulti né dal contratto né dalle trattative precedentemente intercorse tra le parti né da informazioni fornite dalle stesse in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione del contratto o al momento della sua conclusione.

(3) Nel determinare l'ambito di applicazione della presente Convenzione non si deve tener conto né della nazionalità delle parti né del carattere civile o commerciale delle parti o del contratto.

*Articolo 2*

La presente Convenzione non si applica alle vendite:

(a) di merce acquistata per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione del contratto o al momento della sua conclusione, non sapesse né fosse tenuto a sapere che la merce veniva acquistata per tale uso;

(b) all'asta;

(c) effettuate in seguito ad espropriazione forzata o comunque su ordine dell'autorità giudiziaria;

(d) di titoli di credito o valuta;

(e) di navi, imbarcazioni, veicoli a cuscino d'aria e aeromobili;

(f) di energia elettrica.

### *Articolo 3*

(1) Si considerano vendite i contratti aventi per oggetto la fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che il contraente che commissiona la merce non si impegni a fornire una parte sostanziale dei materiali necessari per tale fabbricazione o produzione.

(2) La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante delle obbligazioni del contraente che fornisce i beni consista nella prestazione di manodopera o di altri servizi.

### *Articolo 4*

La presente Convenzione regola esclusivamente la formazione del contratto di vendita e i diritti e le obbligazioni del venditore e del compratore derivanti da tale contratto. In particolare, salvo espressa disposizione contraria contenuta nella presente Convenzione, essa non riguarda:

(a) la validità del contratto o di singole sue clausole o usi;

(b) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà della merce venduta.

### *Articolo 5*

La presente Convenzione non si applica alla responsabilità del venditore per morte o lesioni personali a chiunque causate dalla merce.

### *Articolo 6*

Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione ovvero, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, derogare a qualsiasi sua disposizione o modificarne gli effetti.

## CAPITOLO II. DISPOSIZIONI GENERALI

### *Articolo 7*

(1) Nell'interpretazione della presente Convenzione si deve tener conto del suo carattere internazionale nonché della necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione e il rispetto della buona fede nel commercio internazionale.

(2) Le questioni che, pur riguardando materie regolate dalla presente Convenzione, non siano in essa espressamente risolte, devono essere risolte conformemente ai principi generali su cui essa si basa o, in mancanza di tali principi, conformemente alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato.

### *Articolo 8*

(1) Ai fini della presente Convenzione, le dichiarazioni e gli altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo l'intenzione della stessa se la controparte conosceva o non avrebbe potuto ignorare quale fosse tale intenzione.

(2) Se il paragrafo precedente non è applicabile, le dichiarazioni e gli altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che avrebbe ad essi attribuito una persona ragionevole della medesima condizione della controparte che si fosse trovata nelle medesime circostanze.

(3) Nel determinare l'intenzione di una parte o ciò che una persona ragionevole avrebbe inteso, si devono tenere in considerazione tutte le circostanze rilevanti del caso, ed in particolare le trattative eventualmente intercorse tra le parti, le pratiche tra esse instauratesi, gli usi e ogni altro comportamento successivo delle parti.

### *Articolo 9*

(1) Le parti sono vincolate dagli usi cui hanno acconsentito e dalle pratiche che si sono instaurate tra di loro.

(2) Salvo patto contrario, si ritiene che le parti abbiano implicitamente reso applicabili al loro contratto ed alla sua formazione gli usi che esse conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che sono largamente conosciuti nel commercio internazionale e regolarmente osservati da parti in contratti del tipo in questione, nel particolare settore di commercio considerato.

#### *Articolo 10*

Ai fini della presente Convenzione:

(a) se una parte ha più di una sede d'affari, si tiene in considerazione la sede d'affari che è in relazione più stretta con il contratto e il suo adempimento, tenuto conto delle circostanze note alle parti o da esse previste in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione del contratto o al momento della sua conclusione;

(b) se una parte non ha una sede d'affari, si deve fare riferimento alla sua dimora abituale.

#### *Articolo 11*

Non è necessario che il contratto di vendita sia concluso o provato per iscritto ed esso non è soggetto ad alcun altro requisito di forma. Può essere provato con ogni mezzo, anche mediante testimoni.

#### *Articolo 12*

Le disposizioni dell'articolo 11, dell'articolo 29 e della parte II della presente Convenzione, che consentono l'utilizzo di una forma diversa da quella scritta sia per la formazione, la modificazione o lo scioglimento consensuale del contratto di vendita, sia per la proposta, l'accettazione o altre manifestazioni di volontà, non si applicano quando una delle parti ha la sede d'affari in uno Stato contraente che ha fatto una dichiarazione in conformità all'articolo 96 della presente Convenzione. Le parti non possono derogare a quanto disposto dal presente articolo nè modificarne gli effetti.

#### *Articolo 13*

Ai fini della presente Convenzione il termine "scritto" si riferisce anche alle comunicazioni a mezzo telegrafo e telex.

### PARTE II. FORMAZIONE DEL CONTRATTO

#### *Articolo 14*

(1) La proposta di concludere un contratto indirizzata ad una o più persone determinate costituisce proposta contrattuale qualora sia sufficientemente definita e indichi la volontà del proponente di essere vincolato in caso di accettazione. Una proposta è sufficientemente definita se indica la merce e ne fissa, espressamente o implicitamente, la quantità e il prezzo o fornisce indicazioni che permettano di determinarli.

(2) La proposta che non sia rivolta a una o più persone determinate deve essere considerata come un semplice invito a fare delle offerte, a meno che la persona che ha fatto la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario.

#### *Articolo 15*

(1) Una proposta diventa efficace quando perviene al destinatario.

(2) Una proposta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se la comunicazione del ritiro perviene al destinatario prima o contemporaneamente alla proposta stessa.

### *Articolo 16*

(1) Finché il contratto non è concluso, la proposta può essere revocata se la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia inviato l'accettazione.

(2) Tuttavia, la proposta non può essere revocata:

(a) se la stessa indica, stabilendo il termine fissato per l'accettazione o in altro modo, che è irrevocabile;  
o

(b) se il destinatario poteva fare ragionevolmente affidamento sul carattere irrevocabile della proposta e se ha agito di conseguenza.

### *Articolo 17*

Una proposta, anche se irrevocabile, scade quando il rifiuto della stessa perviene al proponente.

### *Articolo 18*

(1) Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indichino il suo assenso alla proposta costituiscono accettazione. Il silenzio o l'inattività di per sé non equivalgono ad accettazione.

(2) L'accettazione della proposta diviene efficace nel momento in cui l'indicazione dell'assenso perviene al proponente. L'accettazione non è efficace se l'indicazione dell'assenso non perviene al proponente entro il termine da questi fissato o, se non è stato fissato alcun termine, entro un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze dell'affare, inclusa la rapidità dei mezzi di comunicazione impiegati dal proponente. La proposta verbale deve essere accettata immediatamente a meno che le circostanze non indichino altrimenti.

(3) Tuttavia, se in virtù della proposta o in conseguenza delle pratiche instauratesi tra le parti o degli usi, il destinatario può indicare il suo assenso mediante il compimento di un atto, quale la spedizione dei beni o il pagamento del prezzo, senza darne comunicazione al proponente, l'accettazione diventa efficace al momento del compimento di tale atto, sempreché ciò avvenga entro i termini previsti dal paragrafo precedente.

### *Articolo 19*

(1) La risposta ad una proposta, che intenda essere una accettazione della stessa ma contenga aggiunte, limitazioni o altre modifiche, costituisce un rifiuto della proposta e vale come controproposta.

(2) Tuttavia, la risposta ad una proposta, che intenda essere una accettazione della stessa, ma contenga aggiunte o modifiche tali da non alterare sostanzialmente i termini della proposta, costituisce accettazione, a meno che il proponente, senza ritardo ingiustificato, non si opponga verbalmente a tali divergenze o invii una comunicazione a tale scopo. Nel caso in cui egli non si opponga nei modi sopraindicati, i termini del contratto sono quelli della proposta con le modifiche contenute nell'accettazione.

(3) Si considerano tali da alterare in modo sostanziale la proposta aggiunte o modifiche che riguardino, in particolare, il prezzo, il pagamento, la qualità e la quantità della merce, il luogo e il momento della consegna, l'ambito delle responsabilità di una parte nei confronti dell'altra o la composizione delle controversie.

### *Articolo 20*

(1) Il termine per l'accettazione fissato dal proponente in un telegramma o in una lettera decorre dal momento in cui il telegramma viene consegnato per la trasmissione o dalla data che compare sulla lettera o, qualora tale data non comparisse, dalla data che compare sulla busta. Il termine per l'accettazione fissato dal proponente per telefono, via telex o con altri mezzi di comunicazione istantanea, decorre dal momento in cui la proposta perviene al destinatario.

(2) Si includono nel computo del periodo fissato per l'accettazione i giorni festivi o non lavorativi che cadono in esso. Tuttavia, se la comunicazione dell'accettazione non può essere consegnata all'indirizzo del proponente nell'ultimo giorno del periodo perché, presso la sede d'affari di quest'ultimo, tale giorno

è festivo o non lavorativo, il termine viene prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo.

#### *Articolo 21*

(1) Una accettazione tardiva è ugualmente efficace come accettazione purché il proponente, senza ritardo, provveda ad informare verbalmente il destinatario o ad inviare una comunicazione a tal fine.

(2) Qualora dalla lettera o da altra comunicazione scritta contenente una accettazione tardiva risulti che questa è stata inviata in circostanze tali per cui, se la trasmissione fosse stata regolare, sarebbe pervenuta al proponente in tempo debito, l'accettazione tardiva acquista efficacia di accettazione, a meno che il proponente, senza ritardo, non informi verbalmente il destinatario che egli considera la proposta caducata o non invii una comunicazione a tale scopo.

#### *Articolo 22*

L'accettazione può essere ritirata se la comunicazione del ritiro perviene al proponente prima o al momento in cui l'accettazione sarebbe divenuta efficace.

#### *Articolo 23*

Il contratto è concluso nel momento in cui l'accettazione di una proposta diviene efficace in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

#### *Articolo 24*

Ai fini di questa parte della Convenzione, una proposta, una dichiarazione di accettazione o qualsiasi altra manifestazione di volontà "perviene" al destinatario quando gli viene rivolta verbalmente o quando, mediante qualsiasi altro mezzo, gli viene consegnata personalmente o presso la sua sede d'affari o recapito postale, o, qualora non abbia né sede d'affari né recapito postale, presso la sua dimora abituale.

### PARTE III. VENDITA DI MERCI

#### CAPITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Articolo 25*

Un inadempimento del contratto commesso da una delle parti costituisce inadempimento essenziale quando causa alla controparte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di quanto essa aveva il diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto tale risultato né l'avrebbe previsto una persona ragionevole della medesima condizione che si fosse trovata nella medesima situazione.

#### *Articolo 26*

Una dichiarazione di risoluzione del contratto è efficace solo se comunicata alla controparte.

#### *Articolo 27*

Salvo disposizione espressa e contraria contenuta in questa parte della Convenzione, se un avviso, una richiesta o altra comunicazione viene trasmesso da un contraente in conformità alla presente parte e con mezzi appropriati alle circostanze, un ritardo o errore nella trasmissione della comunicazione o il

suo mancato arrivo non privano tale parte del diritto di avvalersene.

#### *Articolo 28*

Se, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, una parte ha il diritto di esigere dall'altra l'adempimento di una obbligazione, l'autorità giudiziaria non è tenuta ad ordinare l'esecuzione in forma specifica se non nei casi in cui lo farebbe conformemente alla propria legge per contratti di vendita simili ma non regolati dalla presente Convenzione.

#### *Articolo 29*

- (1) Un contratto può essere modificato o sciolto mediante il semplice accordo tra le parti.
- (2) Un contratto scritto, contenente una clausola secondo cui le modifiche o lo scioglimento consensuale devono essere fatti per iscritto, non può essere modificato o sciolto consensualmente in altra forma. Tuttavia, il comportamento di una parte può impedirle di invocare tale clausola qualora la controparte abbia fatto affidamento su tale comportamento.

### CAPITOLO II. OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

#### *Articolo 30*

Il venditore deve consegnare la merce, rimettere tutti i documenti relativi ad essa e trasferire la proprietà, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione.

#### *Sezione I. Consegna della merce e rimessa dei documenti*

#### *Articolo 31*

Se il venditore non è tenuto a consegnare la merce in un qualsiasi altro luogo determinato, la sua obbligazione di consegna consiste:

- (a) se il contratto di vendita implica il trasporto della merce, nel rimettere la merce al primo vettore, affinché la faccia pervenire al compratore;
- (b) se, nei casi non previsti dalla lettera (a), il contratto riguarda merci specifiche o merci generiche che debbano essere prelevate da una determinata massa o che debbano essere fabbricate o prodotte, e al momento della conclusione del contratto le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo determinato, nel porre le merci a disposizione del compratore in quel luogo;
- (c) negli altri casi, nel porre la merce a disposizione del compratore nel luogo in cui il venditore aveva la sua sede d'affari al momento della conclusione del contratto.

#### *Articolo 32*

- (1) Se il venditore, conformemente al contratto ed alla presente Convenzione, rimette la merce ad un vettore e questa non è chiaramente identificata come quella oggetto del contratto mediante l'apposizione di segni sulla stessa o attraverso i documenti di trasporto o in altro modo, il venditore deve inviare al compratore un avviso di spedizione, indicando specificamente la merce.
- (2) Se il venditore è tenuto a provvedere per il trasporto della merce, egli deve stipulare i contratti necessari per trasportare la merce fino alla destinazione prevista, con i mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e secondo le condizioni usuali per il genere di trasporto in questione.
- (3) Se il venditore non è tenuto a stipulare un'assicurazione relativa al trasporto della merce egli deve, su richiesta del compratore, fornirgli tutte le informazioni disponibili, necessarie per stipulare tale assicurazione.

### *Articolo 33*

Il venditore deve consegnare la merce:

- (a) se una data è fissata nel contratto o determinabile in base ad esso, in tale data;
- (b) se un periodo di tempo è fissato nel contratto o determinabile in base ad esso, in un qualsiasi momento entro tale periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che la scelta della data spetta al compratore; o
- (c) in ogni altro caso, entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto.

### *Articolo 34*

Se il venditore è tenuto a rimettere i documenti relativi alla merce, egli deve rimetterli nel momento, nel luogo e nella forma previsti dal contratto. Se il venditore ha provveduto a rimettere i documenti prima di tale data, egli può, fino a tale data, rimediare a qualsiasi difetto di conformità dei documenti, purché l'esercizio di tale diritto non causi al compratore inconvenienti o spese irragionevoli. Il compratore conserva tuttavia il diritto di richiedere il risarcimento del danno conformemente a quanto previsto dalla presente Convenzione.

## *Sezione II. Conformità della merce e pretese di terzi*

### *Articolo 35*

- (1) Il venditore deve consegnare merce della qualità, quantità e tipo previsti dal contratto e che sia confezionata o imballata nel modo stabilito dal contratto.
- (2) Salvo diverso accordo fra le parti, non è conforme al contratto la merce che:
  - (a) non è idonea all'uso cui viene normalmente destinata merce dello stesso tipo;
  - (b) non è idonea ad un uso speciale, esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore non aveva fatto affidamento sulla competenza o sul giudizio del venditore, o che non era da parte sua ragionevole farlo;
  - (c) non possiede le qualità della merce che il venditore ha presentato al compratore come campione o modello;
  - (d) non è imballata o confezionata secondo i criteri usuali per merce dello stesso tipo, o, in assenza di criteri usuali, in maniera adatta a conservarla e proteggerla.
- (3) Il venditore non è responsabile per un difetto di conformità della merce ai sensi di quanto previsto nelle lettere da (a) a (d), se al momento della conclusione del contratto il compratore conosceva o non avrebbe potuto ignorare tale difetto di conformità.

### *Articolo 36*

- (1) Il venditore è responsabile, secondo il contratto e la presente Convenzione, per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del passaggio del rischio al compratore, anche se tale difetto di conformità si manifesta solo in seguito.
- (2) Il venditore è altresì responsabile di ogni difetto di conformità che si verifichi in un momento successivo a quello indicato nel paragrafo precedente e che sia dovuto all'inadempimento di una qualsiasi delle sue obbligazioni, compresa la violazione di una garanzia in base alla quale per un certo periodo di tempo la merce si sarebbe mantenuta idonea al suo uso normale o a qualche uso speciale e avrebbe conservato certe qualità o caratteristiche.

### *Articolo 37*

In caso di consegna anticipata, il venditore conserva, fino alla data prevista per la consegna, il diritto di consegnare eventuali parti o quantità mancanti, di fornire nuova merce in sostituzione di altra non conforme e già consegnata, nonché di porre rimedio ad ogni difetto di conformità della merce, purché



l'esercizio di tale diritto non comporti per il compratore inconvenienti o spese irragionevoli. Il compratore conserva comunque il diritto di richiedere il risarcimento del danno, conformemente alla presente Convenzione.

#### *Articolo 38*

- (1) Il compratore deve esaminare o far esaminare la merce nel termine più breve possibile, considerate le circostanze.
- (2) Se il contratto implica il trasporto della merce, l'esame può essere differito sino all'arrivo a destinazione della stessa.
- (3) Se il compratore cambia il luogo di destinazione della merce durante il trasporto o la rispedisce senza aver avuto una ragionevole opportunità di esaminarla e se al momento della conclusione del contratto il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilità di tale cambiamento di destinazione o spedizione, l'esame può essere differito fino all'arrivo della merce alla nuova destinazione.

#### *Articolo 39*

- (1) Il compratore perde il diritto di far valere un difetto di conformità della merce se non lo comunica al venditore, precisandone la natura, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l'ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo.
- (2) In ogni caso, il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità della merce se non lo comunica al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui la merce gli è stata effettivamente rimessa, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.

#### *Articolo 40*

Il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o che non avrebbe potuto ignorare e che non ha rivelato al compratore.

#### *Articolo 41*

Il venditore deve consegnare merce libera da ogni diritto o pretesa di terzi, a meno che il compratore non abbia acconsentito a ricevere merce soggetta a tale diritto o pretesa. Se, tuttavia, tale diritto o pretesa si fonda sulla proprietà industriale o su altri tipi di proprietà intellettuale, l'obbligazione del venditore è regolata dall'articolo 42.

#### *Articolo 42*

- (1) Il venditore deve consegnare merce libera da ogni diritto o pretesa di terzi fondato sulla proprietà industriale o su altra proprietà intellettuale di cui egli era a conoscenza o che non avrebbe potuto ignorare al momento della conclusione del contratto, a condizione che tale diritto o pretesa si fondi sulla proprietà industriale o su altra proprietà intellettuale:
  - (a) secondo la legge dello Stato in cui la merce sarà rivenduta o altrimenti utilizzata, se le parti hanno previsto, al momento della conclusione del contratto, che la merce sarebbe stata rivenduta o altrimenti utilizzata in quello Stato; o
  - (b) in ogni altro caso, secondo la legge dello Stato in cui il compratore ha la sua sede d'affari.
- (2) L'obbligazione del venditore di cui al paragrafo precedente non si estende ai casi in cui:
  - (a) al momento della conclusione del contratto il compratore conosceva o non avrebbe potuto ignorare tale diritto o pretesa; o
  - (b) tale diritto o pretesa sia la conseguenza del fatto che il venditore si sia attenuto a disegni tecnici, formule o specificazioni analoghe fornitegli dal compratore.

#### *Articolo 43*

- (1) Il compratore perde il diritto di avvalersi di quanto disposto dagli articoli 41 e 42 se non comunica al venditore il diritto o la pretesa di terzi, specificandone la natura, entro un termine ragionevole da quando egli ne è venuto o avrebbe dovuto venirne a conoscenza.
- (2) Il venditore non può avvalersi di quanto disposto nel paragrafo precedente se era a conoscenza del diritto o pretesa di terzi e della sua natura.

#### *Articolo 44*

Nonostante le disposizioni del paragrafo (1) dell'articolo 39 e del paragrafo (1) dell'articolo 43, il compratore può ridurre il prezzo in conformità all'articolo 50 o chiedere il risarcimento del danno, escluso il mancato guadagno, se ha una giustificazione ragionevole per non aver effettuato la comunicazione richiesta.

### *Sezione III. Rimedi per l'inadempimento del venditore*

#### *Articolo 45*

- (1) Se il venditore non adempie ad una qualsiasi delle obbligazioni derivantigli dal contratto o dalla presente Convenzione, il compratore può:
- (a) esercitare i diritti previsti negli articoli da 46 a 52;
  - (b) chiedere il risarcimento del danno come previsto negli articoli da 74 a 77.
- (2) Il compratore non perde il diritto di chiedere il risarcimento del danno per aver fatto ricorso ad altri rimedi.
- (3) Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da giudici o arbitri nel caso in cui il compratore ricorra ad uno dei rimedi previsti per l'inadempimento del contratto.

#### *Articolo 46*

- (1) Il compratore può esigere dal venditore l'adempimento delle sue obbligazioni purché egli non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta.
- (2) Quando la merce non è conforme al contratto il compratore può chiedere la consegna di merce sostitutiva a condizione che il difetto di conformità costituisca inadempimento essenziale del contratto e che la richiesta di merce sostitutiva venga fatta insieme alla comunicazione prevista dall'articolo 39 o entro un periodo di tempo ragionevole dalla stessa.
- (3) Quando la merce non è conforme al contratto il compratore può chiedere al venditore di rimediare al difetto di conformità mediante riparazione, sempreché ciò non sia irragionevole tenuto conto di tutte le circostanze. La richiesta di riparare la merce deve essere fatta insieme alla comunicazione prevista dall'articolo 39 o entro un periodo di tempo ragionevole dalla stessa.

#### *Articolo 47*

- (1) Il compratore può fissare al venditore un periodo di tempo supplementare di ragionevole durata per l'adempimento delle sue obbligazioni.
- (2) A meno che il compratore non abbia ricevuto dal venditore la comunicazione che egli non adempirà entro il termine così fissato, il compratore non può, durante tale periodo, avvalersi di alcuno dei rimedi previsti per l'inadempimento del contratto. Tuttavia ciò non priva il compratore del diritto di chiedere il risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento.

#### *Articolo 48*

- (1) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, il venditore può, anche dopo la data della consegna, rimediare a sue spese alla mancata esecuzione di una qualsiasi delle sue obbligazioni, a condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole e non causi al compratore inconvenienti irragionevoli o incertezza per quanto riguarda il rimborso, da parte del venditore, delle spese anticipate dal compratore.

Tuttavia il compratore conserva il diritto di chiedere il risarcimento del danno in conformità alla presente Convenzione.

(2) Qualora il venditore chieda al compratore di comunicargli se accetterà l'adempimento e il compratore non risponda entro un termine ragionevole, il venditore può adempiere alle sue obbligazioni nel termine indicato nella richiesta. Il compratore non può durante tale periodo di tempo, avvalersi di alcun rimedio incompatibile con l'adempimento del venditore.

(3) Qualora il venditore comunichi al compratore che intende adempiere entro un periodo di tempo determinato, si presume che con ciò egli chieda al compratore di fargli conoscere la sua decisione, conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo.

(4) Richieste o comunicazioni fatte dal venditore ai sensi dei precedenti paragrafi (2) o (3) non sono efficaci se non vengono ricevute dal compratore.

#### *Articolo 49*

(1) Il compratore può dichiarare risolto il contratto:

(a) se la mancata esecuzione, da parte del venditore, di una qualsiasi delle obbligazioni derivantigli dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce inadempimento essenziale; o

(b) in caso di mancata consegna, se il venditore non consegna la merce entro il termine supplementare fissato dal compratore in conformità al paragrafo (1) dell'articolo 47 o se dichiara che non effettuerà la consegna entro tale termine.

(2) Tuttavia, quando il venditore ha consegnato la merce, il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo fa:

(a) in caso di consegna tardiva, entro un termine ragionevole da quando è venuto a conoscenza che la consegna è stata effettuata;

(b) in caso di inadempimento diverso dalla consegna tardiva, entro un termine ragionevole:

(i) da quando ha saputo o avrebbe dovuto sapere dell'inadempimento;

(ii) dopo la scadenza del termine supplementare fissato dal compratore ai sensi dell'articolo 47 paragrafo (1), o dopo che il venditore ha dichiarato che non adempirà entro tale termine supplementare;

o

(iii) dopo la scadenza del termine supplementare indicato dal venditore ai sensi dell'articolo 48 paragrafo (2), o dopo che il compratore ha dichiarato che non accetterà l'adempimento.

#### *Articolo 50*

Se la merce non è conforme al contratto ed indipendentemente dal fatto che il prezzo sia già stato pagato, il compratore può ridurre il prezzo in proporzione alla differenza tra il valore che la merce effettivamente consegnata aveva al momento della consegna ed il valore che merce conforme avrebbe avuto in quel momento. Tuttavia, il compratore non può ridurre il prezzo se il venditore pone rimedio alla mancata esecuzione di una qualsiasi delle sue obbligazioni ai sensi dell'articolo 37 o dell'articolo 48, o se il compratore rifiuta di accettare l'adempimento da parte del venditore ai sensi dei suddetti articoli.

#### *Articolo 51*

(1) Se il venditore consegna solo una parte della merce o se solo una parte della merce consegnata è conforme al contratto, gli articoli da 46 a 50 si applicano con riferimento alla parte mancante o non conforme.

(2) Il compratore può dichiarare il contratto risolto nel suo insieme solo se la consegna parziale o non conforme costituisce inadempimento essenziale al contratto.

#### *Articolo 52*

(1) Se il venditore consegna la merce prima della data stabilita, il compratore può accettare o rifiutare di prenderla in consegna.

(2) Se il venditore consegna merce in quantità superiore a quanto previsto nel contratto, il compratore può accettare o rifiutare di prendere in consegna la quantità eccedente. Se accetta di prendere in

consegna tutta o una parte della quantità eccedente, deve pagarla al prezzo del contratto.

### Capitolo III. OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

#### *Articolo 53*

Il compratore deve pagare il prezzo e prendere in consegna la merce alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione.

#### *Sezione I. Pagamento del prezzo*

#### *Articolo 54*

L'obbligazione del compratore di pagare il prezzo include l'adozione delle misure e l'adempimento delle formalità richieste dal contratto o dalle leggi e dai regolamenti per consentire che il pagamento venga effettuato.

#### *Articolo 55*

Se il contratto è stato validamente concluso senza fissare, implicitamente o esplicitamente, il prezzo o senza contenere gli elementi che consentono di determinarlo, si deve ritenere che le parti, in assenza di indicazioni contrarie, abbiano implicitamente fatto riferimento al prezzo generalmente praticato, al momento della conclusione del contratto, nel settore commerciale in questione per merci dello stesso tipo vendute in circostanze analoghe.

#### *Articolo 56*

Se il prezzo è fissato in base al peso della merce, nell'incertezza, deve essere determinato in base al peso netto.

#### *Articolo 57*

(1) Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in altro luogo determinato, egli deve effettuare il pagamento:

(a) presso la sede di affari del venditore; o

(b) se il pagamento va effettuato contro la rimessa della merce o dei documenti, nel luogo di tale rimessa.

(2) È a carico del venditore ogni aumento delle spese relative al pagamento che derivi dal cambiamento, in un momento successivo alla conclusione del contratto, della sua sede d'affari.

#### *Articolo 58*

(1) Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro momento determinato, egli deve farlo quando il venditore mette a sua disposizione, conformemente al contratto ed alla presente Convenzione, la merce o i documenti rappresentativi della stessa. Il venditore può condizionare la rimessa della merce o dei documenti al pagamento del prezzo.

(2) Se il contratto implica il trasporto della merce, il venditore può effettuare la spedizione in modo che la merce o i documenti rappresentativi della stessa non vengano rimessi al compratore se non contro il pagamento del prezzo.

(3) Il compratore non è tenuto a pagare il prezzo finché non ha avuto la possibilità di esaminare la merce, a meno che le modalità di consegna o di pagamento concordate fra le parti non siano incompatibili con tale possibilità.

### *Articolo 59*

Il compratore deve pagare il prezzo alla data determinata o determinabile in base al contratto ed alla presente Convenzione, senza necessità di alcuna richiesta o dell'adempimento di altra formalità da parte del venditore.

## *Sezione II. Presa in consegna*

### *Articolo 60*

L'obbligazione del compratore di prendere in consegna consiste:

- (a) nel compiere tutti gli atti che si possono ragionevolmente attendere per permettere al venditore di effettuare la consegna; e
- (b) nel ritirare la merce.

## *Sezione III. Rimedi per l'inadempimento del compratore*

### *Articolo 61*

(1) Se il compratore non adempie ad una qualsiasi delle obbligazioni derivantigli dal contratto o dalla presente Convenzione, il venditore può:

- (a) esercitare i diritti previsti negli articoli da 62 a 65;
  - (b) chiedere il risarcimento del danno come previsto negli articoli da 74 a 77.
- (2) Il venditore non perde il diritto di chiedere il risarcimento del danno per aver fatto ricorso ad altri rimedi.
- (3) Nessun termine di grazia può essere concesso al compratore da giudici o arbitri nel caso in cui il venditore ricorra ad uno dei rimedi previsti per l'inadempimento del contratto.

### *Articolo 62*

Il venditore può esigere che il compratore paghi il prezzo, prenda in consegna la merce o adempia alle altre sue obbligazioni, purché egli non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta.

### *Articolo 63*

(1) Il venditore può fissare al compratore un periodo di tempo supplementare di ragionevole durata per l'adempimento delle sue obbligazioni.

(2) A meno che il venditore non abbia ricevuto dal compratore la comunicazione che egli non adempirà entro il termine così fissato, il venditore non può, durante tale periodo, avvalersi di alcuno dei rimedi previsti per l'inadempimento del contratto. Tuttavia, ciò non priva il venditore del diritto di chiedere il risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento.

### *Articolo 64*

(1) Il venditore può dichiarare il contratto risolto:

- (a) se la mancata esecuzione, da parte del compratore, di una qualsiasi delle obbligazioni derivantigli dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce inadempimento essenziale; o
  - (b) se il compratore non adempie, entro il termine supplementare fissato dal venditore ai sensi del paragrafo (1) dell'articolo 63, alla sua obbligazione di pagare il prezzo o di prendere in consegna la merce o dichiara che non vi provvederà entro tale termine.
- (2) Tuttavia, quando il compratore ha pagato il prezzo, il venditore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo fa:
- (a) in caso di adempimento tardivo da parte del compratore, prima di essere venuto a conoscenza che l'adempimento è avvenuto; o
  - (b) in caso di inadempimento da parte del compratore, che non sia adempimento tardivo, entro un

termine ragionevole:

- (i) da quando ha saputo o avrebbe dovuto sapere dell'inadempimento; o
- (ii) dopo la scadenza del termine supplementare fissato dal venditore ai sensi dell'articolo 63, paragrafo (1), o dopo che il compratore ha dichiarato che non adempirà alle sue obbligazioni entro tale termine supplementare.

#### *Articolo 65*

(1) Se il contratto prevede che il compratore debba specificare la forma, le misure o altre caratteristiche della merce, e se questi non vi provvede alla data convenuta o entro un termine ragionevole dal momento in cui riceve una richiesta in tal senso da parte del venditore, quest'ultimo può, senza pregiudizio per ogni altro suo diritto, effettuare egli stesso tale specificazione conformemente alle necessità del compratore di cui possa essere a conoscenza.

(2) Quando il venditore effettua da sé la specificazione, deve comunicarne i dettagli al compratore e fissare un termine ragionevole entro il quale il compratore può effettuare una diversa specificazione. Se, dopo aver ricevuto tale comunicazione, il compratore non si avvale di tale possibilità, la specificazione effettuata dal venditore è vincolante.

### CAPITOLO IV. PASSAGGIO DEL RISCHIO

#### *Articolo 66*

Il perimento o il danneggiamento della merce avvenuti dopo il passaggio del rischio al compratore non liberano quest'ultimo dall'obbligazione di pagare il prezzo, a meno che il perimento o il danneggiamento non siano dovuti ad un'azione o omissione del venditore.

#### *Articolo 67*

(1) Se il contratto di vendita implica il trasporto della merce e il venditore non è tenuto a rimettere la merce in un luogo determinato, il rischio passa al compratore quando la merce viene rimessa al primo vettore per l'invio al compratore. Se il venditore è tenuto a rimettere la merce al vettore in un luogo determinato, il rischio non passa al compratore fino a che la merce non è stata rimessa al vettore in tale luogo. Il fatto che il venditore sia autorizzato a trattenere i documenti rappresentativi della merce non incide sul passaggio del rischio.

(2) Tuttavia, il rischio non passa al compratore finché la merce non è chiaramente identificata come quella oggetto del contratto mediante l'apposizione di segni sulla stessa, attraverso i documenti di trasporto, mediante avviso comunicato al compratore o in qualsiasi altro modo.

#### *Articolo 68*

Il rischio relativo alla merce venduta durante il trasporto passa al compratore al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, se così risulta dalle circostanze, il rischio è a carico del compratore dal momento in cui la merce è stata rimessa al vettore che ha emesso i documenti relativi al contratto di trasporto. Se, tuttavia, al momento della conclusione del contratto di vendita il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che la merce era perita o danneggiata e non lo ha rivelato al compratore, il perimento o il danneggiamento sono a carico del venditore.

#### *Articolo 69*

(1) Nei casi non previsti dagli articoli 67 e 68, il rischio passa al compratore nel momento in cui questi prende in consegna la merce o, se non lo fa in tempo debito, dal momento in cui la merce viene messa a sua disposizione ed egli si rende inadempiente mancando di prenderla in consegna.

(2) Tuttavia, se il compratore è tenuto a prendere in consegna la merce in un luogo diverso dalla sede d'affari del venditore, il rischio passa nel momento in cui la consegna deve essere effettuata e il

compratore è a conoscenza del fatto che la merce è stata messa a sua disposizione in tale luogo.

(3) Se il contratto si riferisce a merce non ancora individuata, la stessa si considera messa a disposizione del compratore solo quando è stata chiaramente identificata come quella oggetto del contratto.

#### *Articolo 70*

Se il venditore ha commesso un inadempimento essenziale del contratto, quanto previsto dagli articoli 67, 68 e 69 non pregiudica l'esercizio dei rimedi di cui il compratore dispone per l'inadempimento.

### CAPITOLO V. DISPOSIZIONI COMUNI ALLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE

#### *Sezione I. Inadempimento anticipato e contratti a consegne ripartite*

#### *Articolo 71*

(1) Una parte può sospendere l'adempimento delle sue obbligazioni se, dopo la conclusione del contratto, risulta manifesto che la controparte non adempirà ad una parte sostanziale delle sue obbligazioni a causa:

(a) di una grave insufficienza relativa alla sua capacità di adempiere o alla sua solvibilità; o

(b) del modo in cui si prepara ad adempiere o adempie al contratto.

(2) Se il venditore ha già spedito la merce prima che si manifestino le circostanze previste nel paragrafo precedente, egli può opporsi a che la stessa venga rimessa al compratore anche se questi è in possesso di un documento che lo legittima a riceverla. Il presente paragrafo riguarda solo i diritti sulla merce nei rapporti tra venditore e compratore.

(3) La parte che sospende l'adempimento, prima o dopo la spedizione della merce, deve immediatamente dare comunicazione alla controparte della sospensione e deve procedere all'adempimento se questa fornisce garanzie adeguate per l'adempimento delle sue obbligazioni.

#### *Articolo 72*

(1) Se prima della data di adempimento del contratto è evidente che una delle parti commetterà un inadempimento essenziale, l'altra parte può dichiarare risolto il contratto.

(2) Se vi è tempo sufficiente, la parte che intende dichiarare il contratto risolto deve comunicarlo alla controparte in modo da permetterle di fornire adeguate garanzie per l'adempimento.

(3) Le disposizioni del precedente paragrafo non si applicano se la controparte ha dichiarato che non adempirà alle sue obbligazioni.

#### *Articolo 73*

(1) Nel caso di un contratto a consegne ripartite, se la mancata esecuzione da parte di uno dei contraenti di una qualsiasi delle sue obbligazioni relative ad una singola consegna costituisce inadempimento essenziale per quanto riguarda tale consegna, la controparte può dichiarare il contratto risolto relativamente a tale consegna.

(2) Se la mancata esecuzione da parte di uno dei contraenti di una qualsiasi delle sue obbligazioni relative ad una singola consegna dà alla controparte validi motivi per ritenere che si verificherà un inadempimento essenziale del contratto relativamente alle consegne future, questi può dichiarare il contratto risolto purché lo faccia entro un termine ragionevole.

(3) Il compratore che dichiara risolto il contratto relativamente ad una singola consegna, può, nello stesso tempo, dichiararne la risoluzione relativamente a consegne già effettuate o da effettuarsi se, in ragione della loro interdipendenza, tali consegne non potrebbero essere utilizzate per lo scopo previsto dalle parti al momento della conclusione del contratto.

## Sezione II. *Risarcimento del danno*

### *Articolo 74*

Il risarcimento del danno per l'inadempimento del contratto commesso da una parte consiste in una somma pari alla perdita, incluso il mancato guadagno, subita dalla controparte in conseguenza di tale inadempimento. Il risarcimento del danno non può essere superiore alla perdita che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere come possibile conseguenza dell'inadempimento al momento della conclusione del contratto, tenuto conto dei fatti e delle circostanze di cui era o avrebbe dovuto essere a conoscenza in tale momento.

### *Articolo 75*

Se il contratto è risolto e se, in maniera ragionevole ed entro un termine ragionevole dalla risoluzione il compratore ha provveduto ad un acquisto in sostituzione o il venditore ha rivenduto la merce, la parte che richiede il risarcimento del danno può ottenere la differenza tra il prezzo previsto dal contratto e il prezzo della compravendita sostitutiva, nonché ogni ulteriore risarcimento che possa essere chiesto in base all'articolo 74.

### *Articolo 76*

(1) Se il contratto è risolto e la merce ha un prezzo corrente, alla parte che richiede il risarcimento del danno e non ha effettuato un acquisto o una vendita in sostituzione ai sensi dell'articolo 75 spetta la differenza tra il prezzo fissato nel contratto ed il prezzo corrente al momento della risoluzione del contratto, nonché ogni ulteriore risarcimento che possa essere ottenuto ai sensi dell'articolo 74. Qualora tuttavia la parte che richiede il risarcimento abbia risolto il contratto dopo aver preso in consegna la merce, si farà riferimento al prezzo corrente al momento di tale presa in consegna, anziché a quello corrente al momento della risoluzione del contratto.

(2) Ai fini del precedente paragrafo, il prezzo corrente è quello prevalentemente praticato nel luogo in cui la consegna della merce avrebbe dovuto essere effettuata o, in mancanza di un prezzo corrente in tale luogo, il prezzo di un altro luogo che possa ragionevolmente servire come luogo di riferimento, tenuto conto delle differenze relative al costo di trasporto della merce.

### *Articolo 77*

La parte che invoca l'inadempimento del contratto deve prendere misure ragionevoli in relazione alle circostanze per limitare il danno, incluso il mancato guadagno, risultante dall'inadempimento. Qualora essa non prenda tali misure, la parte inadempiente può richiedere una riduzione del risarcimento pari all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata.

## Sezione III. *Interessi*

### *Articolo 78*

Se una parte non provvede a pagare il prezzo o qualsiasi altra somma dovuta, la controparte ha diritto agli interessi su tale importo senza pregiudizio per il risarcimento del danno che può essere chiesto ai sensi dell'articolo 74.

## Sezione IV. *Cause di esonero*

### *Articolo 79*

(1) Una parte non è responsabile per la mancata esecuzione di una qualsiasi delle sue obbligazioni se prova che tale inadempimento è dovuto ad un impedimento derivante da circostanze non dipendenti dalla sua volontà e che non era ragionevole aspettarsi che essa prendesse in considerazione al momento



della conclusione del contratto o che evitasse o superasse tale impedimento o le sue conseguenze.

(2) Se l'inadempimento di una parte è dovuto all'inadempimento di un terzo da essa incaricato dell'esecuzione totale o parziale del contratto, tale parte è esonerata da responsabilità solo se:

(a) ne sia esonerata ai sensi del precedente paragrafo; e

(b) il terzo da essa incaricato sarebbe esonerato applicando allo stesso quanto previsto in tale paragrafo.

(3) L'esonero previsto da questo articolo ha effetto per tutta la durata dell'impedimento.

(4) La parte che non adempie deve dare comunicazione alla controparte dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di adempiere. Se la comunicazione non viene ricevuta dalla controparte entro un termine ragionevole dal momento in cui la parte inadempiente era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'impedimento, quest'ultima è responsabile del danno derivante dalla mancata ricezione.

(5) Nessuna disposizione del presente articolo impedisce all'una o all'altra parte di esercitare diritti diversi dal diritto di richiedere il risarcimento del danno conformemente alla presente Convenzione.

#### *Articolo 80*

Una parte non può invocare il mancato adempimento dell'altra nei limiti in cui tale inadempimento è dovuto ad una sua azione o omissione.

### *Sezione V. Effetti della risoluzione*

#### *Articolo 81*

(1) La risoluzione del contratto libera entrambe le parti dalle obbligazioni da esso derivanti, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente dovuto. La risoluzione non ha effetto sulle clausole del contratto relative alla composizione delle controversie o su qualsiasi altra clausola del contratto che regoli i diritti e le obbligazioni delle parti in caso di risoluzione del contratto.

(2) La parte che ha eseguito totalmente o parzialmente il contratto può esigere dall'altra la restituzione di tutto ciò che ha fornito o pagato in base al contratto. Se entrambe le parti sono tenute ad effettuare restituzioni, esse devono procedervi contemporaneamente.

#### *Articolo 82*

(1) Il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto o di richiedere al venditore la consegna di merci in sostituzione qualora gli sia impossibile restituire la merce in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui l'aveva ricevuta.

(2) Il paragrafo precedente non si applica:

(a) se l'impossibilità di restituire la merce o di restituirla in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui il compratore l'aveva ricevuta non è dovuta ad una sua azione o omissione;

(b) se la merce o parte di essa è perita o si è deteriorata in conseguenza dell'esame previsto dall'articolo 38; o

(c) se la merce o parte di essa è stata venduta nel normale svolgimento dell'attività commerciale o è stata consumata o trasformata dal compratore secondo l'uso normale prima del momento in cui egli ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire il difetto di conformità.

#### *Articolo 83*

Il compratore che ha perso il diritto di dichiarare risolto il contratto o di richiedere al venditore la consegna di merce in sostituzione in conformità all'articolo 82, conserva il diritto di avvalersi di tutti gli altri rimedi previsti dal contratto e dalla presente Convenzione.

#### *Articolo 84*

(1) Se il venditore è tenuto a rimborsare il prezzo, egli deve altresì corrispondere i relativi interessi a partire dal giorno in cui il prezzo è stato pagato.

(2) Il compratore deve al venditore l'equivalente di qualsiasi vantaggio derivatogli dalla merce o da

parte di essa:

(a) se deve restituire la merce o parte di essa; o

(b) se gli è impossibile restituire la merce o parte di essa in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui l'aveva ricevuta ma ciò nonostante ha dichiarato risolto il contratto o ha richiesto al venditore la consegna di merce sostitutiva.

## Sezione VI. *Conservazione della merce*

### *Articolo 85*

Se il compratore tarda a prendere in consegna la merce e, nei casi in cui il pagamento e la consegna della merce debbano essere effettuati contemporaneamente, egli non paga il prezzo, il venditore che è in possesso della merce o la abbia comunque sotto il suo controllo deve prendere le misure ragionevoli, in relazione alle circostanze, per assicurarne la conservazione. Egli ha diritto a ritenere la merce fino a quando il compratore non abbia provveduto a rimborsarlo delle spese ragionevolmente sostenute.

### *Articolo 86*

(1) Se il compratore ha ricevuto la merce ed intende esercitare il diritto di rifiutarla in conformità al contratto o alla presente Convenzione, egli deve prendere quelle misure che siano ragionevoli, in relazione alle circostanze, per assicurarne la conservazione. Egli ha diritto di ritenere la merce fino a quando il venditore non abbia provveduto a rimborsarlo delle spese ragionevolmente sostenute.

(2) Se la merce inviata al compratore è stata posta a sua disposizione nel luogo di destinazione ed egli esercita il diritto di rifiutarla, questi deve prenderne possesso per conto del venditore, purché possa farlo senza pagare il prezzo e senza inconvenienti o spese irragionevoli. La presente disposizione non si applica se il venditore o una persona autorizzata a prendersi carico della merce per suo conto è presente nel luogo di destinazione. Se il compratore prende possesso della merce secondo il presente paragrafo i suoi diritti ed obblighi sono regolati dal paragrafo precedente.

### *Articolo 87*

La parte che è tenuta a prendere misure per assicurare la conservazione della merce può depositarla nel magazzino di un terzo alle spese della controparte, a condizione che tali spese non siano irragionevoli.

### *Articolo 88*

(1) La parte che è tenuta ad assicurare la conservazione della merce in conformità agli articoli 85 o 86, può venderla con ogni mezzo appropriato se la controparte ha irragionevolmente tardato nel prendere possesso della merce, nel riprenderla o nel pagare il prezzo o le spese di conservazione, a condizione che comunichi, con modalità ragionevoli, alla controparte la sua intenzione di procedere alla vendita.

(2) Se la merce è soggetta a rapido deterioramento o quando la sua conservazione comporterebbe spese irragionevoli, la parte tenuta ad assicurarne la conservazione, in conformità agli articoli 85 o 86, deve prendere le misure opportune per venderla. Per quanto possibile, essa deve comunicare alla controparte la sua intenzione di procedere alla vendita.

(3) La parte che procede alla vendita della merce ha il diritto di trattenere sul ricavato della vendita una somma pari alle ragionevoli spese sostenute per la conservazione e la vendita della stessa. Deve corrispondere alla controparte l'importo eccedente.

## PARTE IV. DISPOSIZIONI FINALI

### *Articolo 89*

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato quale depositario della presente Convenzione.

#### *Articolo 90*

La presente Convenzione non prevale sugli accordi internazionali, già conclusi o da concludere, che contengono disposizioni concernenti le materie regolate dalla presente Convenzione, a condizione che le parti abbiano le loro sedi d'affari in Stati parti di tali accordi.

#### *Articolo 91*

(1) La presente Convenzione è aperta alla sottoscrizione in occasione della seduta di chiusura della Conferenza delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e resterà aperta alla sottoscrizione di tutti gli Stati presso la sede principale delle Nazioni Unite, a New York, fino al 30 settembre 1981.

(2) La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.

(3) La presente Convenzione è soggetta all'adesione di tutti gli Stati che non siano firmatari, a partire dalla data in cui essa è aperta alla sottoscrizione.

(4) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

#### *Articolo 92*

(1) Qualsiasi Stato contraente può dichiarare, al momento della sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, di non ritenersi vincolato dalla parte II della presente Convenzione o di non ritenersi vincolato dalla parte III della presente Convenzione.

(2) Lo Stato contraente che faccia una dichiarazione, conformemente al paragrafo precedente, riguardo alla parte II o alla parte III della presente Convenzione, non sarà considerato, per le materie regolate dalla parte della Convenzione alla quale tale dichiarazione si applica, come Stato contraente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo (1) della presente Convenzione.

#### *Articolo 93*

(1) Se uno Stato contraente ha due o più unità territoriali nelle quali, secondo il suo ordinamento, sono applicabili diversi sistemi normativi in relazione alle materie trattate dalla presente Convenzione, esso potrà dichiarare, al momento della sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che la presente Convenzione verrà applicata a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse e potrà modificare tale dichiarazione in un qualsiasi momento presentando un'altra dichiarazione.

(2) Tali dichiarazioni devono essere notificate al depositario e devono indicare espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

(3) Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità al presente articolo, la presente Convenzione si applica a una o più ma non a tutte le unità territoriali di uno Stato contraente e se la sede d'affari di una parte è situata in quello Stato, tale sede d'affari non si considera, ai fini della presente Convenzione, situata in uno Stato contraente, a meno che non si trovi in una delle unità territoriali cui la Convenzione si applica.

(4) Se uno Stato contraente non fa alcuna dichiarazione ai sensi del paragrafo (1) del presente articolo, la Convenzione si applica a tutte le unità territoriali di quello Stato.

#### *Articolo 94*

(1) Due o più Stati Contraenti che, nelle materie regolate dalla presente Convenzione, applicano norme giuridiche identiche o simili, possono in qualsiasi momento dichiarare che la Convenzione non si applica ai contratti di vendita o alla loro formazione nei casi in cui le parti hanno le loro sedi d'affari in questi Stati. Tali dichiarazioni possono essere fatte congiuntamente o mediante dichiarazioni unilaterali reciproche.

(2) Uno Stato contraente che, nelle materie regolate dalla presente Convenzione, applica norme

giuridiche identiche o simili a quelle di uno più Stati non Contraenti, può in qualsiasi momento dichiarare che la Convenzione non si applica ai contratti di vendita o alla loro formazione nei casi in cui le parti hanno la loro sede d'affari in tali Stati.

(3) Se uno Stato cui si riferisce una dichiarazione fatta conformemente al paragrafo precedente diviene successivamente uno Stato contraente, la dichiarazione fatta produrrà, a partire dalla data in cui entrerà in vigore nei confronti del nuovo Stato contraente, gli effetti di una dichiarazione fatta conformemente al paragrafo (1), a condizione che il nuovo Stato contraente si associ a tale dichiarazione o faccia una dichiarazione unilaterale reciproca.

#### *Articolo 95*

Ogni Stato può dichiarare, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non sarà vincolato da quanto disposto alla lettera (b) del paragrafo (1) dell'articolo 1 della presente Convenzione.

#### *Articolo 96*

Ogni Stato contraente la cui legislazione richieda che i contratti di vendita siano conclusi o provati per iscritto può, in qualsiasi momento, dichiarare, ai sensi dell'articolo 12, che le disposizioni dell'articolo 11, dell'articolo 29 e della parte II della presente Convenzione, che autorizzano una forma diversa da quella scritta per la formazione, la modifica o lo scioglimento consensuale di un contratto di vendita o per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione di volontà, non si applica se una delle parti ha la sua sede d'affari in tale Stato.

#### *Articolo 97*

(1) Le dichiarazioni rese conformemente alla presente Convenzione al momento della sottoscrizione sono soggette a conferma al momento della ratifica, accettazione o approvazione.

(2) Le dichiarazioni e le conferme delle dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e notificate formalmente al depositario.

(3) Una dichiarazione produce i suoi effetti contemporaneamente all'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato in questione. Tuttavia, le dichiarazioni di cui il depositario ha ricevuto formale notifica dopo tale entrata in vigore acquistano effetto nel primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data in cui sono state ricevute dal depositario. Le dichiarazioni unilaterali reciproche fatte conformemente all'articolo 94 acquistano effetto nel primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data in cui l'ultima dichiarazione è stata ricevuta dal depositario.

(4) Uno Stato che fa una dichiarazione ai sensi della presente Convenzione può in qualsiasi momento ritirarla mediante formale notifica per iscritto indirizzata al depositario. Tale ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal depositario.

(5) Il ritiro di una dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 94 rende inefficace, a partire dalla data in cui il ritiro produce effetto, qualsiasi dichiarazione reciproca fatta da un altro Stato ai sensi di tale articolo.

#### *Articolo 98*

Non sono ammesse riserve diverse da quelle espressamente autorizzate nella presente Convenzione.

#### *Articolo 99*

(1) La presente Convenzione entra in vigore, salvo quanto previsto dal paragrafo (6) del presente articolo, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data del deposito del decimo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, compresi gli strumenti che contengono una dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 92.

(2) Quando uno Stato ratifica, accetta, approva o aderisce alla presente Convenzione successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente

Convenzione, con l'eccezione della parte esclusa, entra in vigore nei confronti di quello Stato, salvo quanto previsto dal paragrafo (6) del presente articolo, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

(3) Ogni Stato che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione e sia parte della Convenzione relativa alla disciplina uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili fatta a L'Aja il 1 luglio 1964 (Convenzione de L'Aja del 1964 sulla formazione) o della Convenzione relativa alla disciplina uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili fatta a L'Aja il 1 luglio 1964 (Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita) o di entrambe le convenzioni, provvederà a denunciare nello stesso tempo, a seconda dei casi, o la Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita o la Convenzione de L'Aja del 1964 sulla formazione, o entrambe, indirizzando una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.

(4) Uno Stato parte della Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione e dichiari o abbia dichiarato ai sensi dell'articolo 92 che non sarà vincolato dalla parte II della presente Convenzione dovrà denunciare, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita rivolgendo una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.

(5) Uno Stato parte della Convenzione de L'Aja del 1964 sulla formazione che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione e dichiari o abbia dichiarato ai sensi dell'articolo 92 che non sarà vincolato dalla parte III della presente Convenzione dovrà denunciare, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione de L'Aja del 1964 sulla formazione rivolgendo una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.

(6) Ai fini del presente articolo, le ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni alla presente Convenzione fatte da Stati parti della Convenzione de L'Aja del 1964 sulla formazione o della Convenzione de L'Aja del 1964 sulla vendita non avranno effetto finché le denunce eventualmente richieste a detti Stati nei confronti delle due citate convenzioni non avranno anch'esse acquistato effetto. Il depositario della presente Convenzione si accorderà con il Governo dei Paesi Bassi, depositario delle convenzioni del 1964, al fine di garantire il necessario coordinamento al riguardo.

#### *Articolo 100*

(1) La presente Convenzione si applica alla formazione di un contratto solo quando la proposta per concludere tale contratto è effettuata contemporaneamente all'entrata in vigore della Convenzione nei confronti degli Stati Contraenti cui si riferisce la lettera (a) del paragrafo (1) dell'articolo 1 o in seguito ad essa.

(2) La presente Convenzione si applica solo ai contratti conclusi contemporaneamente o successivamente alla sua entrata in vigore nei confronti degli Stati Contraenti a cui si riferisce la lettera (a) del paragrafo (1) o allo Stato contraente cui si riferisce la lettera (b) del paragrafo (1) dell'articolo 1.

#### *Articolo 101*

(1) Uno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione, o la parte II o la parte III della Convenzione, mediante notifica formale inviata per iscritto al depositario.

(2) La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal depositario. Qualora un periodo di tempo per l'entrata in vigore della denuncia venga specificato nella notifica, la denuncia avrà effetto allo scadere del periodo in oggetto, a partire dalla data in cui la notifica è ricevuta dal depositario.

FATTA a Vienna l'11 aprile 1980, in un unico originale, del quale le versioni araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono ugualmente autentiche.

DEL CHE FANNO FEDE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, che a tal fine hanno firmato la presente Convenzione.

